Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 1968, sono state accettate le dimissioni presentate dal Ministro per gli affari esteri on. dott. prof. Amintore Fanfani, a seguito della sua elezione alla carica di Presidente del Senato della Repubblica.

Con lo stesso decreto l'on. avv. prof. Aldo Moro, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere ad interim il Ministero degli affari esteri, fino a quando non sia stato nominato il Ministro per gli affari esteri.

(5586)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1967, n. **1518.**

Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che dà facoltà al governo della Repubblica di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto il proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica e l'art. 18 del titolo III concernente i servizi di medicina scolastica;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — GUI — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 1. — GRECO

Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di medicina scolastica.

TITOLO I
Organizzazione dei servizi

Art. 1.

A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell'ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d'intesa col provveditore agli studi, con il quale, è prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell'ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall'ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.

Art. 2.

Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell'educazione igienico-sanitaria.

Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d'urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite.

Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalità assistenziali gratuite.

Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorchè non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.

Art. 3.

I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, può provvedersi mediante unità ambulatoriali mobili.

Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all'art. 10.

Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo obbligo nei rispettivi istituti

Art. 4.

I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall'edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficoltà ambientali preesistenti potrà essere autorizzato dall'ufficiale sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purchè in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.

Art. 5.

L'amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell'ambito della provincia può integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente.

Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell'art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la sanità, che decide sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 6.

L'autorità sanitaria comunale concorda con le autorità scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori di scuole o istituti le disposizioni circa la scelta e l'uso dei locali da adibirsi ai servizi di medicina scolastica.

Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche prospettate dalle autorità scolastiche prima di adottare provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola.

Il medico provinciale e il provveditore agli studi risolvono di concerto i conflitti che possono derivare dalla contemporaneità dell'azione sanitaria con quella scolastica in modo che sia evitato ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche e di quelle sanitarie.

Il medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi promuove le iniziative dirette allo sviluppo dell'educazione sanitaria da attuarsi nelle scuole ed istituti della provincia, e può avvalersi dell'opera dei centri di educazione sanitaria.

A tal fine, al principio di ogni anno scolastico, il medico provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli ufficiali sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.

TITOLO II

Mezzi per l'espletamento del servizio

Art. 7.

Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa.

Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l'esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma più adatta e più ampia passibile, nonchè la prestazione di eventuali soccorsi d'urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario.

L'idoneità dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall'ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti.

Il medico provinciale vigila sull'azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.

Art. 8.

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:

a) il registro delle visite effettuate;

b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;

c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;

d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.

Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente:

1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanità;

2) i rapporti delle indagini domiciliari;

3) risultati degli accertamenti diagnostici;

4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.

TITOLO III

Personale sanitario e ausiliario e sue attribuzioni

Art. 9.

Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica è costituito oltre che dall'ufficiale sanitario:

a) da un medico scolastico o da più medici scolastici di cui uno responsabile dell'andamento del servizio;

b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia;

c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la funzione del medico scolastico per l'esistenza di scuole interne.

Il personale suindicato stabilirà e manterrà stretti contatti con il capo dell'istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.

Art. 10.

Il comune o il consorzio stabilisce nei propri regolamenti di igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento; determina inoltre il numero dei medici scolastici occorrenti per il servizio generico e specialistico e del personale sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e alle classi differenziali e ne stabilisce, a norma degli articoli seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico.

Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sarà provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli altri comuni o consorzi che non intendono avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico per ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una unità di personale sanitario ausiliario per ogni 1000 alunni o frazione superiore a 500, anche in relazione alla dislocazione territoriale della scuola.

I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa, le province provvedono ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e specialistico:

1) mediante l'istituzione di posti di organico per le rispettive categorie o specializzazioni;

2) mediante il conferimento di incarichi a medici liberi professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego;

3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici che svolgono attività di carattere sanitario, sempre che tali convenzioni rientrino nei rispettivi fini istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli obblighi, le modalità e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio.

Nelle stesse forme previste dal precedente comma si provvede nei riguardi del personale sanitario ausiliario.

Art. 12.

Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o più titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza:

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia;

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie;

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere *a), b), c), d), g)*;

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere *a), b), c), d)*;

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico;

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.

Art. 13.

L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica e specializzata svolti dai comuni, dai consorzi e dalle province, salvo quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinati dalle norme delle leggi e dei relativi regolamenti concernenti il personale medico degli uffici sanitari comunali e consorziali o quello assunto dalle province per i servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente nelle province.

Si applicano altresì ai medici scolastici generici e specialisti di ruolo le norme sullo stato giuridico e il trattamento eco-

nomico previsto per i medici di ruolo degli uffici sanitari comunali e consorziali o assunti stabilmente dalle province, contenute nei regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli enti medesimi per i servizi specialistici.

Art. 14.

Nei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l'infanzia;

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*);

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*);

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico;

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Art. 15.

Al concorso pubblico per il posto di medico scolastico specialista di ruolo possono partecipare coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti per l'assunzione di personale medico scolastico generico, siano provvisti del titolo di libera docenza, o di specializzazione, o di servizio continuativo ininterrotto della durata di almeno due anni prestato in cliniche universitarie o in reparti specialistici di ospedali o presso altri enti assistenziali, inerente al posto messo a concorso.

Art. 16.

Nei concorsi di medico scolastico specialista di ruolo sono da prendere in esame, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio di medico scolastico specialista di ruolo concernente la specialità relativa al posto messo a concorso;

b) servizio di ruolo prestato in ospedali e cliniche universitarie in reparti della specialità relativa al posto messo a concorso;

c) docenza nella specialità del posto messo a concorso;

d) servizio di ruolo di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico addetto agli uffici o servizi sanitari degli enti territoriali, o in posti dei ruoli dei medici della sanità pubblica, o servizio non di ruolo di medico scolastico specialista della specialità del posto messo a concorso;

e) specializzazione nella branca relativa al posto messo a concorso;

f) servizio di ruolo di medico condotto e servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

g) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria in puericultura;

h) specializzazione in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

i) specializzazione in branche di malattie sociali;

l) altri incarichi e servizi professionali compreso l'insegnamento scolastico;

m) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

n) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

Art. 17.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo dei comuni o dei consorzi o delle province, nominate dalle rispettive amministrazioni, hanno la stessa composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico addetto rispettivamente agli uffici sanitari dei comuni o ai servizi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente nella provincia, salve la sostituzione del professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica medica o patologia medica con un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica pediatrica o di puericultura.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per i comuni e i consorzi di comuni sono composte come segue:

a) dal sindaco o dal presidente del consorzio che la presiede;

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene e l'altro della specialità inerente ai posti messi a concorso, scelti dal consiglio comunale;

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale;

d) dall'ufficiale sanitario, capo dell'ufficio sanitario comunale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per la provincia sono composte come segue:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, scelti dall'amministrazione provinciale, dei quali uno di igiene e uno della specialità inerente ai posti messi a concorso;

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità designato dal medico provinciale;

d) da un medico dipendente provinciale, scelto dalla amministrazione provinciale

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'ente che bandisce il concorso eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 18.

Per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo l'esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una orale e versate sulle seguenti materie;

1) Prova pratica:

esame clinico pediatrico di un infermo.

2) Prove scritte:

a) etiologia; epidemiologia; diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare; accertamenti di medicina preventiva; patologia infantile; fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico; elementi di diagnostica delle malattie e anomalie degli organi di senso e dell'apparato dentario;

b) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro.

3) Prova orale:

a) nozioni di clinica e patologia pediatrica;

b) le materie delle prove scritte;

c) ginnastica correttiva; educazione fisica e sport; assistenza parascolastica; educazione sanitaria;

d) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all'igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola dell'obbligo ed all'assistenza scolastica;

e) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 19.

Per i concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo l'esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) Prova pratica:

esame clinico di un infermo con speciale riguardo alle malattie o anomalie attinenti la specialità del posto messo a concorso.

2) Prove scritte:

a) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro;

b) prevenzione delle malattie sociali con particolare riguardo alla specialità del posto messo a concorso;

3) Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di clinica e patologia della specialità del posto messo a concorso;

c) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all'igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola dell'obbligo ed all'assistenza scolastica;

d) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 20.

Il personale sanitario ausiliario da adibire al servizio medico scolastico deve essere in possesso dei rispettivi diplomi specifici, disciplinati dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Le norme dei pubblici concorsi per l'assunzione in posti di ruolo di tale personale sono contenute nei regolamenti dei singoli enti.

Nei casi di intervento integrativo o sostitutivo delle province, le rispettive amministrazioni integrano il regolamento sanitario in analogia a quanto stabilito negli articoli precedenti e nei precedenti commi.

Art. 21.

L'ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi, stabilisce con il capo della scuola o dell'istituto le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti bene armonizzata l'attività sanitaria con quella scolastica.

Art. 22.

Per la tutela della salute dell'igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico provvede a:

sottoporre a visita medica preliminare all'inizio dell'anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;

selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti;

visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico;

eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito e far eseguire l'indagine schermografica, di norma al primo ed al quarto anno della scuola elementare, ed al terzo anno della scuola media;

eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti;

avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporne l'eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione.

E' altresì compito del medico scolastico, nell'ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni, sia di evitare loro o limitare le cause di affaticamento mentale.

La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore autorità sanitaria.

Art. 23.

In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall'assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione.

Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici.

Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonchè sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti.

Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltrechè disadatti, antigienici e di nocumento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l'ufficiale sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell'istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.

Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l'ufficiale sanitario rende edotta l'autorità comunale o provinciale.

Art. 24.

Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, i medici scolastici devono:

concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni;

prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell'istituto e, ove occorra, anche direttamente, con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;

tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro.

Ad analogo compito informativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.

Art. 25.

I medici scolastici hanno il compito di:

curare la compilazione dei dati statistici;

inviare mensilmente all'ufficiale sanitario una relazione sull'azione svolta comprensiva di:

a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;

b) classificazione degli esiti;

c) rilievi epidemiologici;

d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;

e) prestazioni di pronto soccorso;

f) attività di educazione sanitaria;

g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell'azione di medicina scolastica;

h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.

Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.

Art. 26.

L'ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico provinciale e al provveditore agli studi alla fine di ciascun trimestre scolastico, riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventuali proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.

Art. 27.

Il personale sanitario ausiliario coadiuva i medici scolastici secondo le specifiche competenze e provvede in particolare a:

predisporre l'occorrente per le visite mediche;

assistere i medici durante la visita ed eseguire le indagini e le eventuali prescrizioni profilattiche da essi disposte;

compilare e aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche;

segnalare gli inconvenienti igienici ovunque si manifestino nell'ambito scolastico;

collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l'ufficio d'igiene;

coadiuvare nell'attività di educazione sanitaria svolta dai medici e dal corpo insegnante.

Art. 28.

Il servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso l'attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto, in favore della popolazione scolastica iscritta.

Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano all'occorreza per le attività connesse con l'invio dei fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l'assistenza nelle colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO IV
Assistenza medico-scolastica nelle scuole speciali, classi differenziali, istituti medico-psico-pedagogici, educativi e assistenziali.

Art. 29.

Ai sensi dell'art. 11, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparto cardiovascolare, nonchè ad ogni altra scuola od istituto speciale.

Art. 30.

I soggetti che presentano anomalie o anormalità somatopsichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali.

Nell'eventualità che l'alunno presenti più di una alterazione, si terrà conto, per l'assegnazione alla scuola speciale, della minorazione che consente maggiori possibilità di trattamento.

I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali.

Art. 31.

Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell'istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti.

Il direttore della scuola o il capo dell'istituto ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali.

All'uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di istituti specializzati e dei medici specialisti.

In base all'esito degli accertamenti, l'autorità scolastica competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate, procede all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.

Contro il provvedimnto dell'autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte della persona che esercita sull'alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell'istituto di assistenza cui il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.

E' facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l'alunno a visita medica da parte di un'apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.

Art. 32.

La commissione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente è composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un pediatra, da uno specialista della branca medica nella quale è compresa la irregolarità, da un insegnante specializzato in ortofrenia, nonchè dal medico scolastico coadiutore del medico provinciale, incaricato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato nominato, ovvero da un funzionario medico addetto all'ufficio del medico provinciale. Questo ultimo componente che funge altresì da segretario della commissione prevista nel precedente articolo, fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni riguardanti i singoli casi.

In base al giudizio della commissione il medico provinciale adotta il provvedimento definitivo.

Per la scuola media di primo grado, restano ferme, per quanto riguarda le classi differenziali, le norme dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 33.

Per ogni alunno assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico scolastico predispone un fascicolo nel quale sono raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche, psicologiche, ambientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo altresì, quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all'articolo precedente.

I fascicoli seguono gli alunni interessati e sono perciò trasmessi dal medico scolastico con l'indicazione « atti riservati » al capo della scuola o dell'istituto che li accoglie.

Art. 34.

Il trattamento medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l'assistenza medica specializzata o l'assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica differenziale o graduata, psico-terapia di vario tipo o livello, metodi educativi speciali) o l'assistenza sociale volta a ridurre le carenze della famiglia e dell'ambiente in genere.

I trattamenti di pertinenza della medicina scolastica sono i seguenti:

terapie mediche generali e specifiche;

psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di medicina psico-pedagogica;

trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica;

trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali;

trattamenti in internato presso apposite istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti educativo-assistenziali specializzati;

ricoveri presso istituti minorili di assistenza psichiatrica o cliniche nuero-psichiatriche.

Art. 35.

Quando sono richieste terapie non realizzabili nella sede scolastica, il medico scolastico ne informa l'ufficiale sanitario e il direttore della scuola o il capo dell'istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire.

In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potestà, l'istituzione specializzata ove l'alunno potrà essere inviato per ricevere cure appropriate.

Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascerà ai genitori o a chi per essi la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.

Art. 36.

In base ai dati dei medici provinciali, di cui al successivo art. 56, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con quello del lavoro e della previdenza sociale, provvede periodicamente alla edizione di un elenco generale delle istituzioni sanitarie-didattiche secondo la specialità e la dislocazione, in modo che le relative indicazioni possano essere tenute presenti dalle autorità sanitarie e scolastiche.

Gli stessi dicasteri di concerto con quello del tesoro predispongono i provvedimenti di coordinamento e di disciplina dell'azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica riabilitativa o addestrativa anche per quanto attiene alla preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati alle scuole speciali ed alle classi differenziali; predispongono altresì i provvedimenti per l'organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi.

Sui provvedimenti concretati si pronuncia la commissione consultiva istituita dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, per l'igiene e l'assistenza scolastica e per la igiene pedagogica.

Art. 37.

La commissione consultiva di cui all'articolo precedente si riunisce almeno due volte l'anno, in aprile e in settembre.

Oltre che su quanto previsto nel precedente articolo, la commissione consultiva è sentita in merito all'impostazione dei programmi scolastici dal punto di vista dell'igiene mentale ed ai periodi di riposo.

I segretari preparano i lavori della commissione, verbalizzano le decisioni e ne curano la trasmissione ai Ministeri interessati.

Art. 38.

I Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità provvedono d'intesa a svolgere, attraverso funzionari ispettivi dei due Ministeri, un'azione combinata di controllo e di accertamento sulla congrua utilizzazione delle scuole speciali e delle classi differenziali e del relativo personale specializzato.

TITOLO V

Difesa contro le malattie infettive

Art. 39.

Il medico scolastico, nel quadro dei compiti di educazione sanitaria, d'intesa con il direttore della scuola o il capo dell'istituto, aggiorna il personale insegnante sui caratteri e sui sintomi principali delle più comuni malattie infettive e diffusive.

Sono considerate malattie infettive agli effetti del presente regolamento:

a) le malattie elencate nel decreto ministeriale 23 aprile 1940 e nei decreti successivi;

b) ogni malattia infettiva che con apposito decreto il Ministero della sanità sottopone alla misura prescritta per le malattie infettive indicate nella lettera *a*).

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, allo stato di malattia è assimilato lo stato di portatore di agenti patogeni.

Art. 40.

Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all'ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell'ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia.

L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell'istituto.

Questi ultimi provvedono all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all'ufficiale sanitario.

Art. 41.

Il direttore della scuola o il capo dell'istituto deve informare sollecitamente il medico scolastico o l'ufficiale sanitario di qualunque situazione anormale eventualmente rilevata nella scuola, che a suo giudizio sia riferibile alla diffusione di una malattia infettiva.

Il direttore della scuola o il capo dell'istituto curerà anche di comunicare al medico scolastico o all'ufficiale sanitario i casi, di cui sia venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che convivono o che siano stati in contatto con infermi di malattie infettive.

Gli insegnanti che nelle rispettive classi avvertono le circostanze indicate nei due commi precedenti, hanno obbligo di riferire immediatamente al direttore della scuola o al capo dell'istituto.

Quando condizioni epidemiologiche particolari lo consigliano il medico scolastico richiede al direttore della scuola o al capo dell'istituto, i nomi e gli indirizzi degli alunni e del personale scolastico che risultano assenti, al fine di provvedere alle indagini opportune, anche a mezzo di visite domiciliari da parte dell'assistenza sanitaria. Dei risultati della inchiesta, il medico scolastico dà pronta comunicazione per i provvedimenti del caso, all'ufficiale sanitario e al direttore della scuola o al capo dell'istituto.

Art. 42.

Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infettiva sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.

Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell'istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.

Con le stesse modalità sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.

Nell'adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l'età dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunità naturale o artificiale, nonchè la possibilità di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica.

Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall'ufficiale sanitario per i casi per i quali egli riceve diretta denuncia.

L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.

Art. 43.

Gli alunni o il personale della scuola colpiti da malattie infettive e coloro che sono stati allontanati perchè hanno avuto contatto o sono conviventi con infermi di malattia infettiva, vi sono riammessi solo dietro autorizzazione dell'ufficiale sanitario, o, per sua delega, del medico scolastico, dopo l'accertamento che sia cessato ogni pericolo di contagio.

Devono essere osservate le disposizioni in materia di periodi e misure contumaciali emanate dal Ministero della sanità.

Art. 44.

Quando nelle scuole di un comune sia rilevante il numero degli alunni colpiti da malattia infettiva a decorso prolungato, l'autorità sanitaria deve rappresentare la situazione all'autorità scolastica riferendo sulla possibilità di istituire classi speciali e stabilendone le modalità e le condizioni.

Art. 45.

Nell'evenienza di malattie infettive e diffusive, l'ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto.

L'ufficiale sanitario, in conformità alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinerà le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone.

Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all'ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.

Art. 46.

Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola, deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria e deve informare giornalmente l'ufficiale sanitario dell'andamento della malattia.

Se nonostante l'aumentata vigilanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il sindaco, su conforme richiesta dell'ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola o con il capo di istituto per l'attuazione, dispone con propria ordinanza la chiusura della classe o della scuola, per il periodo necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al medico provinciale e al provveditore agli studi.

L'ufficiale sanitario adotta le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola è chiusa.

Dispone, altresì, a mezzo del medico scolastico, per il controllo sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all'atto della riapertura.

Art. 47.

I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.

Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato.

I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed è compito del medico scolastico di controllarne la validità.

Art. 48.

Le famiglie di insegnanti, custodi, inservienti e ogni altra persona autorizzata a dimorare nel fabbricato che ospita la scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste nel presente titolo.

Quando si constati fra tali persone un caso di malattia infettiva trasmissibile, il medico scolastico indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola e, ove ne sia il caso, proporrà l'allontanamento temporaneo delle persone dimoranti.

Art. 49.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, tutto il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti di istruzione ed educazione deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio, e occorrendo, dall'esame dell'espettorato.

Per il personale addetto ai servizi di cucina e di refezione gli accertamenti devono comprendere con periodicità annuale anche l'esame delle feci per la ricerca degli enterobatteri patogeni e dei parassiti, nonchè l'eventuale esame batteriologico di altri materiali per la ricerca di agenti delle tossinfezioni alimentari.

Gli accertamenti e gli esami indicati nel presente articolo sono eseguiti gratuitamente dai consorzi provinciali antitubercolari e dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Quando il medico scolastico abbia elementi per fondati sospetti di malattie contagiose di cui il personale possa essere portatore, l'ufficiale sanitario può ordinare accertamenti di controllo.

Art. 50.

Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione e nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti di allontanamento per misure di profilassi, ha facoltà di ricorrere al medico provinciale, il quale provvede a far emettere un giudizio da parte di un collegio medico, che egli appositamente costituisce e presiede.

L'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e può esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile.

L'esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e vistato dall'ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.

TITOLO VI

Norme particolari per il servizio di medicina scolastica nelle istituzioni prescolastiche e nelle scuole di istruzione secondarie.

Art. 51.

Tutte le istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre ai sei anni di età, sono sottoposte alla vigilanza sanitaria dell'ufficiale sanitario comunale, che la esercita direttamente o attraverso il servizio di medicina scolastica.

Nel caso in cui per le suddette istituzioni sia assicurato il controllo e l'assistenza sanitaria dell'opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, il personale medico dipendente svolge la propria attività in accordo con le direttive generali dell'ufficiale sanitario per la parte di competenza.

Art. 52.

Il controllo medico negli istituti a carattere educativo prescolastico deve fondarsi sui principi fondamentali della puericultura e deve comprendere in particolare:

la valutazione dello sviluppo somatico e psichico;

la valutazione di carenze legate allo stato di nutrizione;

l'accertamento di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali.

I risultati delle indagini, i giudizi e gli eventuali provvedimenti adottati sono annotati nella cartella sanitaria individuale.

Le anomalie, le minorazioni, i difetti o disturbi, in relazione alle loro caratteristiche ed entità, sono valutati per l'assegnazione ad istituzioni speciali.

Art. 53.

La vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta ai medici scolastici che, d'intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determinano l'idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione per gare sportive.

Quando tali soggetti sono selezionati per intraprendere attività agonistiche, devono essere sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana.

E' compito altresì dei medici scolastici di provvedere, su richiesta del capo dell'istituto, agli accertamenti sanitari ai fini dell'esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni che non presentano l'idoneità a frequentare il corso di educazione fisica.

I medici scolastici sono tenuti a dare la loro collaborazione per la selezione e l'assistenza degli alunni per i quali sussista l'indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 54.

L'ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno di ogni anno invia all'ufficio del medico provinciale i dati relativi al servizio medico scolastico svolto nell'ambito del rispettivo territorio.

I dati debbono riflettere:

1) il numero dei medici e del personale sanitario ausiliario addetti al servizio di medicina scolastica;

2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti;

3) il numero delle scuole d'obbligo pubbliche e private con il numero totale delle classi e degli alunni frequentanti;

4) notizie sulle classi differenziali, sulle scuole speciali, sugli istituti e centri di trattamento secondo quanto indicato all'articolo seguente;

5) notizie sugli interventi di medicina preventiva nelle scuole secondarie superiori con riguardo anche all'attività ginnico-sportiva;

6) notizie sull'attività di educazione sanitaria;

7) proposte per il completamento e il miglioramento del servizio di medicina scolastica.

I dati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 7) debbono essere comunicati anche al provveditore agli studi.

Art. 55.

Le notizie di cui all'art. 54, n. 4), riguardano:

a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell'anno scolastico;

b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attività nello stesso periodo;

c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell'art. 34;

d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all'art. 30;

e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi;

f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro il trattamento;

g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento;

h) il rilievi e le notizie concernenti l'organizzazione e l'efficienza dei serzivi;

i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia;

l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l'eventuale apertura di altre ritenute necessarie.

Art. 56.

Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione i dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla rispettiva provincia.

Art. 57.

Per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici il Ministero della sanità ha facoltà di concedere contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi dei comuni.

Il contributo è deciso dal Ministero della sanità su domanda documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite dell'ufficio del medico provinciale.

Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere esposte le ragioni per le quali l'ente non può far fronte con i propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato l'ammontare della spesa prevista e la misura del contributo richiesto.

Art. 58

I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati:

a) per l'acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all'espletamento del servizio;

b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di locali da adibirsi al servizio;

c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l'ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio.

L'erogazione dei contributi è condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia:

1) deliberazione superiormente approvata con la quale la amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l'esecuzione dei lavori.

Nella deliberazione sarà indicato il rappresentante dell'ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanità la domanda del contributo e sarà illustrata convenientemente ogni parte del deliberato;

2) dettagliata descrizione dell'attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese;

3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruità dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale;

4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile;

5) dichiarazione del capo dell'amministrazione, vistata dal prefetto, che l'ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi;

6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell'ente e sulla opportunità di concedere all'ente un contributo finanziario nella misura richiesta.

Art. 59.

Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull'accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell'ordinato impiego delle somme.

In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.

Art. 60.

Sono abrogate le norme del regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

D'ordine, del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1968, n. **688**.

Distacco della frazione Rigatti dal comune di Ascrea con aggregazione al comune di Varco Sabino (Rieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 19 gennaio 1953, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Rigatti del comune di Ascrea (Rieti) ha chiesto la aggregazione della frazione medesima al comune di Varco Sabino;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Ascrea in data 8 marzo 1953, n. 7, e 4 settembre 1966, n. 29; del consiglio comunale di Varco Sabino in data 12 aprile 1953, n. 10; e del consiglio provinciale di Rieti in data 7 ottobre 1957, n. 147, e 12 luglio 1967, n. 96, con le quali detti consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1968;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Decreta:

Art. 1.

La frazione Rigatti è distaccata dal comune di Ascrea ed aggregata al comune di Varco Sabino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Rieti, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. **689**.

Modifica allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col proprio decreto 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la deliberazione, in data 26 ottobre 1967, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto predetto ha stabilito di apportare una modifica al primo comma dell'art. 4 dello statuto;

Vista l'istanza del presidente dell'istituto, in data 27 ottobre 1967, intesa ad ottenere l'approvazione, nelle forme di rito, della modifica anzidetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica al primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo con la deliberazione richiamata in premessa.

Per effetto della modifica, il primo comma dell'art. 4 del predetto statuto è sostituito con il seguente:

« Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti dodici circoscrizioni territoriali:

Circoscrizione prima (Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza (Piemonte, Valle d'Aosta); quarta (Veneto, Trentino-Alto Adige); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana), settima (Liguria); ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **690.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Flaviano con quella di S. Maria Assunta, nel comune di Pievebovigliana.

N. 690. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Camerino in data 20 agosto 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Flaviano, in frazione Roccamaia del comune di Pievebovigliana (Macerata), con quella di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 22. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **691.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Lorenzo con quella di S. Barbara, nel comune di Acqualagna.

N. 691. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 7 novembre 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Lorenzo, in contrada Canfiagio del comune di Acqualagna (Pesaro e Urbino), con quella di S. Barbara, in frazione Frontino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **592.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Santo Spirito », con sede in Acqui Terme.

N. 692. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Santo Spirito », con sede in Acqui Terme (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. **693.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma di S. Lucia, nel comune di Cartoceto.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 1° marzo 1967, integrato con dichiarazioni del 7 aprile e 23 maggio 1967, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma di S. Lucia, in contrada Alberone del comune di Cartoceto (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1400, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche:

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, numero 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dal 29 marzo 1966 al 28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1967, n. 168748, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale rappresentante di quell'amministrazione in seno al predetto Consiglio superiore dei lavori pubblici, in

sostituzione del dott. Giuseppe Caccia che ha cessato di appartenere ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, a seguito della sua nomina a direttore generale della Cassa depositi e prestiti, l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dott. Vincenzo Milazzo;

Vista la lettera in data 31 gennaio 1968, n. 209, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che il funzionario predetto deve essere assegnato alle sei sezioni di quel superiore consesso;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dott. Vincenzo Milazzo è nominato, in sostituzione del dott. Giuseppe Caccia destinato ad altro incarico, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero del tesoro ed è assegnato alle sei sezioni di quel consesso stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 324

(5241)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Molise e del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 2 marzo 1968 l'ispettore generale del genio civile dott. arch. Augusto Baccin è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Molise con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Fortunato Nigro è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 3.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile, dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 20 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1968
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 4

(5240)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1965, con il quale il prof. Francesco Santoro è stato nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1968, con il quale il medesimo prof. Francesco Santoro è stato nominato direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Considerato che il prof. Francesco Santoro cessa di far parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato come funzionario dell'azienda stessa e ne viene a far parte nella sua qualità di direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Considerato che occorre pertanto nominare un altro funzionario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato consigliere di amministrazione dell'azienda medesima;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 12 marzo 1968 il dott. ing. Carmelo Moschella, direttore centrale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione dell'azienda medesima, in sostituzione del prof. Francesco Santoro, il quale continua a far parte del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa nella

sua qualità di direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1968
Registro n. 52 Trasporti FF.SS., foglio n. 139

(5057)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della sopracitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Fanno parte del consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1968-1971:

il direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Tommaso Panegrossi;

l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Giovanni Saleri;

il direttore generale del demanio prof. Ugo Calderoni, designato dal Ministro per le finanze;

il direttore di ragioneria centrale dott. Vincenzo Gaggiotti, designato dal Ministro per il tesoro;

il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Vito Cavalli, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Salvatore Cannavò, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

il dott. ing. Ignazio Aronica;

il prof. Alessandro De Philippis;

il dott. ing. Francesco Guido.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1968
Registro n. 1 Az. di Stato For. Dem., foglio n. 195

(5255)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Aliano.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per il rinnovo del consiglio comunale di Aliano ottenne la maggioranza dei suffragi una lista denominata « civica », alla quale vennero attribuiti 12 dei 15 seggi consiliari.

Successivamente, però, alcuni elementi della suddetta lista ebbero ad orientarsi verso indirizzi politici differenti, talchè la struttura del consiglio e della stessa giunta municipale ne restò profondamente modificata e si verificò una crisi di assestamento, poi risolta con la sostituzione di alcuni elementi della giunta dichiarati decaduti per assenze dalle sedute dell'organo.

Senonchè anche il nuovo equilibrio raggiunto si rivelò precario a causa dei contrasti personali determinatisi in seno alla nuova, esigua maggioranza che, di fatto, è venuta recentemente a cessare come entità funzionale, anche a causa della morte di uno dei suoi membri.

In tale situazione il consiglio comunale non è stato più in grado di esprimere una valida maggioranza, restandone in conseguenza paralizzata ogni sua attività.

La prova dell'esistenza, ormai, di una crisi profonda ed insanabile è stata offerta dalle vicende relative all'esame del bilancio di previsione per il 1968. In una prima seduta, all'uopo tenuta il 16 ottobre 1967, tale bilancio è stato respinto con 7 voti contrari su 13 consiglieri presenti e votanti.

A distanza di circa 5 mesi, ed esattamente il 4 marzo del corrente anno, il consiglio comunale ha nuovamente respinto il bilancio, avendo la relativa votazione dato esito identico a quella precedente.

Il prefetto, allora, ritenuta l'assoluta necessità di provvedere senza ulteriore indugio al suddetto adempimento di carattere obbligatorio, ha convocato d'ufficio il consiglio comunale per il 23 marzo e, occorrendo, per il giorno successivo in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio.

Con la relativa ordinanza, in data 9 marzo u.s., è stata altresì notificata a tutti i consiglieri la formale diffida a provvedere al riguardo a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, previa la sospensione del consiglio comunale.

Ad onta del chiaro monito il civico consesso ha respinto ancora una volta il bilancio con 7 voti contrari su 12 presenti e votanti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai inequivocabilmente acquisita la prova dell'assoluta incapacità del consiglio comunale di Aliano di adempiere a quell'essenziale obbligo di legge, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, disponendone intanto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la manifesta inadempieza del predetto consiglio comunale — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un adempimento obbligatorio, di carattere essenziale per il funzionamento dell'amministrazione, e ritenuto che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per la impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 aprile 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aliano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, addì 23 maggio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Aliano (Matera) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico

ente, omettendo, in particolare, di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 aprile 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aliano è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche e dei termini di validità e di cambio di altri due francobolli della serie celebrativa dell'adozione del « Codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale venne fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della adozione del « Codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967, con il quale sono stati indicati i valori, le caratteristiche tecniche e i termini di validità e di cambio di due francobolli della predetta serie, nei valori da L. 20 e L. 40;

Decreta:

Art. 1.

A complemento della serie di francobolli di cui alle premesse, vengono emessi, per celebrare l'adozione del « Codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze, due altri francobolli, rispettivamente da L. 25 e L. 50.

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; colori: violetto, grigio chiaro, nero e giallo per il L. 25; verde, grigio chiaro, nero e giallo per il L. 50; tiratura: quaranta milioni di esemplari di ciascun valore; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

I francobolli poggiano sul lato lungo del formato. Nella vignetta del valore da L. 25 è riprodotta, su un fondo a tinta unita e per circa tre quarti della sua grandezza, una cartolina illustrata, rappresentata nel verso riservato all'indirizzo, posta di traverso. Detta cartolina è affrancata con lo stesso francobollo che qui si descrive, sul quale figura apposto l'annullo a linee ondulate. Alla sinistra dell'annullo è posto il bollo circolare di partenza, con le seguenti leggende: nella parte superiore del tondo, « 70100 BARI »; in quella inferiore « CENTRO »; all'interno, in senso orizzontale e su due righe, la data « 1-VII » « 1967 ».

Nella parte riservata all'indirizzo sono tracciate, in caratteri corsivi, le seguenti leggende: « SIG. », seguita da un tratto punteggiato, sulla prima riga; « VIA », anch'essa seguita da un tratto punteggiato, sulla seconda; « PISA », quale località di destinazione, sulla terza riga, preceduta dal numero di codice « 56100 »; tale numero è messo in evidenza da una grossa freccia dello stesso colore del fondo. Una zona d'ombra, in nero, sul lato destro e su quello inferiore della cartolina, stacca la cartolina medesima dal fondo. Due colonne di cifre, rappresentanti vari numeri di codice, sono affiancate al lato destro di questa; i numeri, in nero, sono: nella prima colonna, dall'alto in basso, « 02049 », « 13065 », « 97012 », « 00061 »; nella seconda colonna, del primo numero, tagliato dal margine superiore del formato, si leggono solo le prime due cifre « 10 »; gli altri, sempre dall'alto in basso, sono: « 46018 », « 85036 », « 67100 ». Subito al di sotto delle due colonne di cifre è posta, su tre righe, bianca sul fondo, la leggenda « CODICE AVVIAMENTO POSTALE ». La dicitura « POSTE ITALIANE » corre lungo una parte dei due lati dell'angolo superiore di sinistra. Il valore, « L. 25 », è situato nell'angolo basso di destra.

La vignetta del francobollo da L. 50, simile a quella ora descritta, se ne differenzia — oltrechè nella composizione dei colori e nell'indicazione del valore — in quanto riproduce, in luogo della cartolina, una busta per lettere, affrancata con il medesimo valore da L. 50.

Art. 3.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969, e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Registro n. 20 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 190

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR », con sede in Milano, ad ampliare il proprio magazzino generale, sito in Lucernate di Rho, con un nuovo capannone coperto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962 e 3 dicembre 1963, con i quali la S.p.A. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione dei prodotti alimentari deperibili, dei prodotti chimici di tipo esplosivo, dei carburanti e degli olii lubrificanti;

Vista l'istanza in data 24 settembre 1966, con la quale la società stessa ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il magazzino generale con un nuovo capannone della superficie di mq. 1000 circa;

Vista la deliberazione n. 1093, del 18 novembre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, proponendo lo aumento dell'ammontare del deposito cauzionale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Vista la certificazione dell'ufficio del genio civile di Milano, in data 11 ottobre 1967, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione del suddetto capannone, come da progetto approvato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale, sito in Lucernate di Rho (Milano) con il capannone coperto della superficie di circa mq. 1000, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica trasmesse a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto ed in esse distinto con il **n. 9.**

In detto capannone, possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione dei prodotti alimentari deperibili, dei prodotti chimici di tipo esplosivo, dei carburanti e degli olii lubrificanti.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR » S.p.A., deve prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 9.000.000 (novemilioni) salvo successive determinazioni.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5053)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1968.

Nomina del presidente della Società degli steeple chases d'Italia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società steeple chases d'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1963, con il quale l'ing. Pietro Richard venne nominato presidente della Società steeple chases d'Italia;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci della Società degli steeple chases ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077;

Decreta:

Il dott. Pio Bruni è nominato presidente della Società degli steeple chases d'Italia, in sostituzione dell'ing. Piero Richard, deceduto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(5115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 maggio 1968:

Raiola Domenico, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Boscotrecase, stesso distretto.

Ragucci Pietro, notaio residente nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Bianchi Pietro, notaio residente nel comune di Massalubrense, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Pompei, stesso distretto.

Golia Raffaele, notaio residente nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli.

Rotondano Giuseppe, notaio residente nel comune di Osimo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Quarto di Marano, distretto notarile di Napoli.

Biondi Salvatore, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria C. V., è trasferito nel comune di Ischia, distretto notarile di Napoli.

Esposito Giovanna, notaio residente nel comune di San Marco dei Cavoti, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli.

Tirone Angelo, notaio residente nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria C. V., è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli.

(5428)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3488 del 15 maggio 1968, il dott. Nicolò Asaro presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato nominato fino al 27 agosto 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituitasi presso l'istituto per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(4967)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno del rio Tombazza, in comune di Imola

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 2 marzo 1968, n. 279, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente il diversivo del canale dei Mulini, denominato rio della Tombazza già interrato, segnato nel catasto del comune di Imola (Bologna), al foglio n. 219, mappale 19 ½ di mq. 700, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 gennaio 1962, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5140)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in sinistra del fiume Vara, in comune di Beverino.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, 26 febbraio 1968, n. 259, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, in sinistra, del fiume Vara, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Beverino (La Spezia), al foglio n. 9, di mq. 2597,14 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 agosto 1964 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5143)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il lago d'Iseo, in comune di Sulzano.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 30 marzo 1968, n. 403, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sito lungo il lago d'Iseo, segnata nel catasto del comune di Sulzano (Brescia), con i mappali 1515 sub. 1-2 e 1821, di complessivi mq. 339,16 ed indicata nella planimetria rilasciata l'11 dicembre 1964, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5142)

Rettifica del decreto ministeriale 14 luglio 1964, relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di ex greto del torrente Impero, in comune di Pontedassio.

Con decreto 12 marzo 1968, n. 321 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto che la superficie del terreno costituente l'ex greto del torrente Impero, segnato nel catasto del comune di Pontedassio (Imperia) al foglio XI, passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 14 luglio 1964, n. 949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 maggio 1965, n. 121) è di mq. 5.980 anzichè di mq. 8.410 come indicato nel decreto medesimo, giusta la planimetria rilasciata il 9 marzo 1966, in scale 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4966)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.314.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5110)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.814.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5108)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.327.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5109)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.797.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Bevagna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.708.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.206.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Filottrano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.017.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Formignana (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.262.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.111.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.894.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Malagnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Malagnino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.069.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Massanzago (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.409.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Norma (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.848.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Ostra Vetere (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.972.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Pieranica (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.957.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.794.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.028.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di San Giovanni in Croce (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.309.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di San Tammaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.006.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5180)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.755.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5181)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Soncino (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5182)

Autorizzazione al comune di Torricella del Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1968 il comune di Torricella del Pizzo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.835.450 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 5 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,69	622,90	622,90	623,08	622,90	—	622,90	623,08	622,69	622,90
$ Can.	577,50	577,95	578 —	578,10	576,80	—	578 —	578,10	577,50	578 —
Fr Sv.	144,51	144,81	144,80	144,90	144,65	—	144,84	144,90	144,51	144,70
Kr D.	83,33	83,40	83,31	83,40	83,40	—	83,40	83,40	83,33	83,34
Kr. N.	87,19	87,22	87,24	87,255	87,10	—	87,22	87,255	87,19	87,20
Kr Sv.	120,60	120,62	120,63	120,66	120,40	—	120,65	120,66	120,60	120,60
Fol.	172,21	172,27	172,30	172,29	172,05	—	172,31	172,29	172,21	172,22
Fr B.	12,50	12,50	12,51	12,50025	12,49	—	12,4985	12,5025	12,50	12,50
Franco francese	125,30	125,23	125,83	125,55	125,25	—	125,50	125,55	125,35	125,35
Lst.	1486 —	1486 —	1486,50	1486,75	1486 —	—	1486,40	1486,75	1486 —	1486,20
Dm. occ.	156,26	156,08	156,05	156,15	156,05	—	156,04	156,15	156,26	156,10
Scell. Austr.	24,09	24,095	24,115	24,11875	24,08	—	24,1075	24,11875	24,09	24,09
Escudo Port.	21,77	21,78	21,78	21,77	21,80	—	21,77	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,935	8,95	8,90	—	8,92	8,95	8,93	8,93

Media dei titoli del 5 giugno 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99 875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,99
1 Dollaro canadese	578,05
1 Franco svizzero	144,87
1 Corona danese	83,40
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	172,30
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	125,525
1 Lira sterlina	1486,575
1 Marco germanico	156,095
1 Scellino austriaco	24,113
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,935

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5500)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 977/1.14.16 - Div. I - del 21 febbraio 1968, il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Luigi Santarella » di Corato, ad accettare la donazione della somma di L. 520.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Giuseppe Anelli ».

(5152)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una area in comune di San Martino in Rio già facente parte dell'alveo del canale d'Enza.

Con decreto 2 aprile 1968, n. 80021, del Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte dell'alveo del canale d'Enza, in comune di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), segnato nel catasto del comune di S. Martino in Rio al foglio n. 4, mappale 131/parte, per una superficie di mq. 3890 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 settembre 1964, in scala: 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5139)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1968, registro n. 16 Finanze, foglio n. 199, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario proposto in data 1° febbraio 1967 dal sig. Fini Gildo, direttore di 2ª classe di dogana, avverso la determinazione ministeriale 12 ottobre 1966, riguardante il diniego di riesame del provvedimento disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio per la durata di mesi tre.

(5059)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento).

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 21 aprile 1968 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 2 novembre 1966) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967).

(4897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli è riservato il 25 per cento del totale dei punti. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

Pratica d'officina, uso e conoscenza delle principali macchine utensili. Cenni sulla meccanica degli strumenti astronomici e radioastronomici. Elementi di meccanica fine per l'elettronica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10; la prova orale non si intende superata se i candidati non ottengano la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dei titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI^a, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo delle amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dal quale dipendono, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orale e pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1966

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1968
Registro n. 15, foglio n. 217

(3257)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 786 in data 8 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rieti al 1° marzo 1968;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 10 giugno 1966, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Pierro prof. Vittorio, ispettore generale, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Viterbo;

Del Vecchio prof. Vittorio, docente d'igiene dell'Università di Roma;

Serafini prof. Umberto, docente di patologia speciale medica - Università di Firenze;

Martelli prof. Tommaso, ufficiale sanitario del comune di Roma;

Lista dott. Oreste, direttore di sezione della prefettura di Rieti.

Segretario:

Censi Buffarini dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Roma e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello del comune interessato.

Rieti, addì 24 maggio 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(5276)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 aprile 1968, n. **8.**

Liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n. 20 del 27 aprile* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 e riordinato con legge regionale 24 luglio 1958, n. 19 è soppresso e posto in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di due anni.

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia di assegnazione e di riscatto degli alloggi appartenenti all'E.S.C.A.L., il patrimonio di quest'ultimo è trasferito alla Regione siciliana, Assessorato alle finanze.

La Regione subentra nei residui rapporti attivi e passivi.

Art. 2.

Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di L. 1.800 milioni.

Art. 3.

Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e composta di tre membri, di cui uno scelto dal Presidente e due, funzionari regionali della carriera direttiva, designati rispettivamente dall'assessore per le finanze e dall'assessore per i lavori pubblici. La commissione elegge il presidente al quale è attribuita la rappresentanza anche in giudizio della gestione di liquidazione.

La commissione prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonchè i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente e riceve, dal legale rappresentante del medesimo, il conto delle gestioni relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione relative a spese di importo superiore a L. 10 milioni sono sottoposte all'approvazione del Presidente della Regione.

Decorsi 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni senza che il Presidente ne comunichi la reiezione, le deliberazioni si considerano approvate.

Nell'espletamento delle operazioni di liquidazione la commissione di cui all'art. 3 può compiere atti di gestione eccezionalmente anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed aggiunte.

I progetti di transazione e gli atti di cui al precedente comma, il cui oggetto sia determinato o determinabile in somma superiore a L. 10 milioni, devono essere sottoposti alla approvazione del Presidente della Regione, previo parere dell'ufficio legislativo e legale della Regione.

Per le controversie deferite al giudizio di collegi arbitrali, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, l'arbitro nominato dalla commissione è scelto tra i funzionari dell'ufficio predetto.

Art. 5.

La commissione prevista dall'art. 3 provvede, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allo accertamento della situazione debitoria degli assegnatari degli alloggi che abbiano fatto parte del patrimonio dell'ESCAL e alla determinazione dei criteri per il relativo recupero, anche per gli assegnatari morosi a carico dei quali sono state iniziate procedure di sfratto.

In sede di accertamento della situazione debitoria saranno valutate eventuali riparazioni eseguite a spese degli assegnatari.

Art. 6.

Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere dei due anni, indicato nell'art. 1, la commissione presenta al Presidente della Regione il rendiconto della gestione corredato da una relazione sulla attività svolta.

Il Presidente della Regione dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'ente e ne approva il rendiconto.

Il decreto suddetto insieme con il rendiconto e la relazione illustrativa è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto e il rendiconto sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Le restanti operazioni di liquidazione sono svolte dall'assessorato alle finanze.

Art. 7.

Il personale inquadrato nei ruoli dell'ESCAL, anche in soprannumero, alla data del 31 dicembre 1963, è trasferito, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli ad esaurimento di cui alla annessa tabella, istituiti presso la Presidenza della Regione, al fine di sopperire alle nuove esigenze di personale derivanti all'amministrazione regionale anche dalla assunzione dei compiti del soppresso ente.

Il trasferimento è disposto con decreti del Presidente della Regione in relazione alla carriera di appartenenza, al coefficiente economico ed all'anzianità nella qualifica rivestita.

Qualora un contingente di personale venga trasferito in ruoli organici di nuova istituzione, saranno proporzionalmente ridotti, con decreto del Presidente della Regione, i posti previsti nella annessa tabella.

Art. 8.

Al personale indicato nell'articolo precedente si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dei ruoli organici dell'amministrazione centrale della Regione.

Al medesimo è riconosciuto agli effetti del trattamento di quiescenza il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'ESCAL, fin dalla data di assunzione.

E' conseguentemente autorizzato il versamento al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione della somma di L. 1.200 milioni.

I contributi assicurativi già versati dagli impiegati dell'ESCAL all'INPS, sono acquisiti dal fondo di quiescenza del personale dell'amministrazione centrale della Regione ed il loro importo è computato ai fini della determinazione degli oneri a loro carico per il riscatto del servizio non di ruolo dello stesso personale dell'ESCAL.

Art. 9.

Il personale del soppresso ente è destinato dal Presidente della Regione a prestare servizio presso l'amministrazione per la liquidazione dell'E.S.C.A.L. o presso l'amministrazione centrale della Regione o presso altri uffici periferici della medesima, secondo le esigenze prospettate dalle amministrazioni interessate.

Art. 10.

I portieri, i custodi degli immobili amministrati dall'ESCAL purchè in servizio anche alla data del 31 dicembre 1963 saranno mantenuti in servizio per la custódia degli alloggi popolari del demanio della Regione siciliana. A tal uopo, le convenzioni per la assegnazione in gestione degli immobili sopradetti dovranno fare espresso obbligo agli enti gestori del mantenimento in servizio del personale di guardiania proveniente dal soppresso ente.

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo nonchè del personale salariato in servizio al 31 dicembre 1963 continua ad essere regolato in base ai contratti di categoria.

Art. 11.

Ai soli fini del trasferimento del personale del soppresso ente, nelle prime tre qualifiche delle tabelle allegate alla presente legge si tiene conto, per consentire l'inquadramento in tali qualifiche di tutto il personale in servizio, delle vacanze di posto esistenti nelle qualifiche superiori.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'art. 2 e dall'articolo 8 della presente legge si fa fronte con la quota parte del ricavato del prestito di cui alla legge regionale 21 marzo 1967, n. 19.

Art. 13.

Agli oneri per il pagamento delle competenze al personale di cui alla tabella allegata, previsto in L. 450 milioni annue, si provvede con le entrate patrimoniali degli immobili del soppresso ente trasferiti alla Regione siciliana, con la disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere relativo ai contributi concessi all'ESCAL ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12 e, per la eventuale differenza, mediante utilizzazione di parte dell'incremento del gettito dell'imposta di registro.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1968

CAROLLO

BONFIGLIO — RUSSO

TABELLA

Carriera direttiva: *Ruolo amministrativo* (a)

Coefficiente	Qualifica	Posti
670	Ispettore generale	2
500	Capo Divisione	
	Ispettore superiore	4
402	Capo Sezione	
	Ispettore Capo	8
325	Consigliere	
	Ispettore	5
271	Primo segretario	
229	Segretario	
	Totale	19

Carriera direttiva: *Ruolo Tecnico*

Coefficiente	Qualifica	Posti
670	Ispettore centrale	1
500	Ispettore superiore	
	Ingegnere capo divisione	3
402	Ispettore capo	
	Ingegnere capo sezione	3
325	Isp. Ing. Princ. di sez.	4
271	Ingegnere principale	
	Totale	11

Carriera concetto: *Ruolo amministrativo* (b)

Coefficiente	Qualifica	Posti
500	Segretario contab. superiore	3
402	Segretario contabile capo	3
325	Segretario contabile principale	6
271	Primo segretario contabile	
229	Segretario contabile	13
202	Vice segretario contabile	
	Totale	25

Carriera concetto: *Ruolo tecnico*

Coefficiente	Qualifica	Posti
500	Geometra superiore	1
402	Geometra capo	2
325	Geometra principale	4
271	Primo geometra	
229	Geometra	12
202	Vice geometra	
	Totale	19

(*a*) Sono ivi inquadrati gli appartenenti ai ruoli amministrativi, di ragioneria e legale della carriera direttiva dell'ESCAL.

(*b*) Sono ivi inquadrati gli appartenenti ai ruoli amministrativi e di ragioneria dell'ESCAL.

Carriera esecutiva

Coefficiente	Qualifica	Posti
325	Archivista principale	4
271	Archivista capo	5
229	Primo archivista	6
202	Archivista	
180	Applicato	35
157	Alunno d'ordine	
	Totale	50
	Carriera Ausiliaria: Personale Ufficio	
180	Commesso capo	2
173	Primo commesso	1
159	Commesso o usciere capo	
151	Usciere	5
142	Inserviente	
	Totale	8
	Carriera Ausiliaria: Personale tecnico	
173	Agente tecnico capo	1
159	Agente tecnico	1
	Totale	2
	Totale complessivo	134

Visto, Il Presidente: CAROLLO

LEGGE 22 aprile 1968, n. **9.**

Composizione dei Gabinetti del Presidente e degli assessori regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *aprile* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 28 agosto 1949, n. 53 è modificato come segue:

Il Presidente della Regione e gli assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di Gabinetto.

Il gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal capo di gabinetto, da un segretario particolare e da 8 addetti, dei quali soltanto due con qualifica superiore al coeff. 325.

Il gabinetto degli assessori regionali è costituito da un capo di gabinetto, da un segretario particolare, e da 6 addetti dei quali soltanto uno con qualifica superiore al coeff. 325.

I limiti predetti possono essere elevati, per motivate esigenze, di non più di 5 unità per il gabinetto del Presidente della Regione e di non più di 4 unità per i gabinetti degli assessori regionali.

La composizione degli uffici di gabinetto è stabilita con decreto del Presidente della Regione e dei singoli assessori.

Dei componenti anzidetti soltanto il segretario può essere scelto tra estranei alla amministrazione regionale.

E' fatto divieto di destinare o di utilizzare comunque altro personale, anche se dello stesso ramo di amministrazione, agli uffici di gabinetto oltre quello sopra specificato.

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1968

CAROLLO

LEGGE 22 aprile 1968, n. **10.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1967 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 27 *aprile* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella « A ».

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1967, n. 17, è sostituito dal seguente: « Per l'anno finanziario 1967, agli oneri dipendenti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del decreto legge 12 aprile 1948, n. 507 e delle successive norme di attuazione dello statuto della Regione si provvede con lo stanziamento di 7.500 milioni di lire iscritto al capitolo n. 69 (Presidenza della Regione) ».

Art. 3.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 49.214.850 che si iscrive al capitolo n. 144 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (veggasi l'annessa tabella « A »).

Art. 4.

Per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, è autorizzata l'ulteriore spesa di 447 milioni di lire che si iscrive al capitolo n. 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso (veggasi l'annessa tabella « A »).

Art. 5.

Lo stanziamento di 2.860 milioni di lire autorizzato con l'art. 4, primo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 19, ricadente nell'anno finanziario 1967 è rinviato all'esercizio 1972 e quello di lire 9.600 milioni, autorizzato con l'art. 4 della legge medesima, ricadente nell'anno finanziario 1972 è rinviato all'esercizio 1978.

Art. 6.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella « A », si fa fronte con la minore spesa risultante dalla tabella medesima.

Art. 7.

Sugli stanziamenti recanti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto per l'esercizio finanziario 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1968

CAROLLO

TABELLA **A**

Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) in aumento:

TITOLO I *Spese correnti*

Presidenza della Regione

Cap. n. 69 Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ecc. . . . . L. 4.000.000.000

Assessorato regionale dell'Agricoltura e foreste

Cap. n. 144 Contributo annuo ad integrazione di bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, ecc. . L. 49.214.850

Assessorato regionale degli enti locali

Cap n. 183 Gettoni di presenza dovuti ai componenti della Commissione istituita con l'articolo n. 4 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58, ecc. » 2.500.000

Cap n. 193 Spese per i servizi accessori e di statistica inerenti alle elezioni regionali, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 194 Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, ecc. » 40.000.000

Cap. n. 210 Spese ad integrazione di quello a cui provvede direttamente lo Stato, ecc. » 447.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 262 Fondo corrispondente al 95 % del gettito dell'imposta fondiaria, ecc. » 86.000.000

Cap. n 269 Devoluzione a favore dei Comuni di quote del provento dell'I.G.E. » 1.100.000.000

Cap n 275 Restituzione e rimborsi » 815.000.000

Assessorato regionale della pubblica istruzione

Cap. n. 416 Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie, ecc. » 377.285.150

Assessorato regionale della sanità

Cap. n. 486 Fondo destinato per provvedere alla liquidazione delle rette di spedalità, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 490 Contributi per interventi di emergenza, ecc. » 50.000.000

Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei trasporti

Cap n. 543 Contributo annuo da concedersi alla Azienda Siciliana trasporti sugli interessi dei prestiti contratti, ecc. » 14.000.000

TITOLO II *Spese in conto capitale*

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Cap. n. 587 Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti attribuiti, ecc. » 700.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 643 Spese per l'esecuzione di lavori, ecc. » 300.000.000

Assessorato regionale della sanità

Cap. n. 709 Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo, ecc. L. 50.000.000

Cap. n. 711 Spese per la programmazione, ecc. . . . » 10.000.000

Totale degli aumenti . . L. 8.345.000.000

b) in diminuzione:

TITOLO I *Spese correnti*

Presidenza della Regione

Cap. n. 77 Interessi di preammortamento sui prestiti contratti a termini della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3 L. 632.000.000

Cap. n. 78 Interessi e spese sui mutui e sui prestiti interni obbligazionari contratti a termini della legge regionale 24 ottobre 1966 n. 24 » 167.000.000

Cap. n. 78-*bis* Interessi sui mutui contratti a termini della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19 . » 2.860.000.000

Assessorato regionale degli enti locali

Cap. n. 191 Spese per le elezioni regionali, ecc. » 44.000.000

Assessorato regionale delle finanze

Cap. n. 260 Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., ecc. » 1.150.000.000

Cap n. 271 Restituzioni e rimborsi di I.G.E. » 100.000.000

Cap. n. 273 Restituzioni e rimborsi di tasse e di imposte indirette sugli affari, ecc. » 50.000.000

Assessorato regionale della pubblica istruzione

Cap. n. 438 Borse di studio da assegnare, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 469 Borse di studio in favore, ecc. » 8.000.000

Rimborso di prestiti Presidenza della Regione

Cap. n. 727 Quota capitale di ammortamento dei prestiti autorizzati a termini di legge » 3.333.000.000

Totale delle diminuzioni L. 8.345.000.000

Visto Il Presidente: CAROLLO

(4426)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.